

Fallimento

Cassazione civile, 11 marzo 2019, n. 6991 – Pres. Didone – Rel. Dolmetta – P.M. De Matteis (conf.) – Ristorazione s.a.s. – Fallimento Ristorazione s.a.s. *Respinge il ricorso* (ord.).

Fallimento – Soglie di fallibilità – Riferimenti contabili – Bilancio d’esercizio – Altri documenti contabili – Condizioni.

La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all’art. 1, comma 2, legge fall. ha come suo termine naturale di riferimento – bensì di sicuro non esclusivo – quello delle scritture contabili dell’impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione, con la piena utilizzabilità dell’intero corredo contabile di questa e secondo l’ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente.

Al proposito non conta tanto la provenienza del documento dall’impresa interessata (oppure il contenuto volitivo del medesimo), quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, fondata su dati sufficientemente analitici (se non propriamente disaggregati).

(...)

La valutazione dei requisiti di fallibilità fondata su documenti contabili diversi dal bilancio d’esercizio.

Luciano M. Quattrocchio

L’autore si propone di verificare se i requisiti di fallibilità previsti dall’art. 1 l.fall. possano essere desunti da documenti contabili diversi dal bilancio d’esercizio.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso promosso da una società in accomandita semplice, avverso il rigetto del reclamo proposto avanti alla Corte d’Appello

di Milano, sul riflesso dell'asserita insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della società medesima.

La questione esaminata, prima dalla Corte d'Appello e poi dalla Suprema Corte, riguarda in particolare la rilevanza – ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.f. – di “alcuni fogli riportanti dati contabili asseritamente corrispondenti ai bilanci al 31.12.11, al 31.12.13 e alla situazione debitoria al 30.6.14”, tenuto conto – secondo la prospettazione della società – che le situazioni patrimoniali depositate “sono gli unici atti ricostruibili della contabilità tenuto conto che trattasi di società di persone e, pertanto, esonerata dalla redazione e approvazione di bilanci di esercizio (ancorché in forma abbreviata)”.

In via preliminare, la Corte di Cassazione ha cura di precisare che il Codice Civile sottopone tutti gli imprenditori commerciali all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, con la sola eccezione di cui al comma 3 dell'art. 2214 cod. civ., che peraltro risulta del tutto marginale (se non altro) sotto il profilo sistematico; e tra queste scritture – nell'ambito di quelle c.d. generalmente obbligatorie (indipendentemente, cioè, «dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa») – compare, appunto, pure quella rappresentata dal bilancio, a mente dell'art. 2217, comma 2, cod. civ. («l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. D'altronde, aggiunge la Corte di Cassazione, l'estensione di tale norma alle società in accomandita semplice non può essere messa in dubbio, in quanto società costituite in forma commerciale e quindi soggette allo statuto proprio dell'impresa commerciale, così come previsto dall'art. 2320, comma 3, c.c.¹).

La Suprema Corte si interroga, quindi, se il bilancio di esercizio sia il veicolo necessario per la verifica del possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.f. e se sia, comunque, l'unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei medesimi, muovendo dalla constatazione che la norma dell'art. 1 l.f. non richiama il bilancio; anzi, la stessa norma indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto

¹ La dottrina propende per l'applicabilità della norma a tutte le società di persone commerciali, indipendentemente dal fatto che l'attività esercitata sia o meno commerciale, in virtù dell'art. 2249, comma 2, c.c., ed all'art. 200, comma 1, disp. att. C.c., quale imprescindibile presupposto per la compilazione del bilancio e per l'esercizio del diritto di controllo spettante al socio. Sul punto si vedano: V. BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario* Schlesinger, Milano, 1995, p. 343; G. OPPO, *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, Padova, 1992, p. 76, in senso contrario G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario* Scialoja-Branca, Libro V, Del lavoro, (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, 1992, 4^a ediz., p. 293, G. FERRI, *Delle società*, in *Commentario* Scialoja-Branca, Libro V, Del lavoro, (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, 3^a ediz., 1981, p. 423.

dei ricavi lordi (lett. *b*) può risultare «in qualunque modo» e non vi sarebbe ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti².

In conclusione, la Corte di Cassazione – pur riconoscendo che il bilancio di esercizio può dirsi canale «privilegiato» per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, l.f. – ritiene che il sistema vigente non ponga, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo per la verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità», manifestandosi dunque campo di indagine particolarmente aperto e disponibile³.

In aggiunta, la Suprema Corte precisa che tale ampio campo di indagine “ha come suo termine naturale di riferimento – bensì di sicuro non esclusivo – quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi; e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, cod. civ.)”.

In definitiva, ciò che conta – conclude la Suprema Corte – “non è già, o tanto, la provenienza del documento dall'impresa interessata (oppure il contenuto volitivo del medesimo), quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima”; fermo restando l'apprezzamento del “grado di fedeltà del dato rappresentativo con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata” e che l'attendibilità “deve avere a suo punto di riferimento una documentazione che risulti in sé stessa controllabile. Il che significa che, prima di tutto, deve trattarsi di dati sufficientemente analitici (se non propriamente disaggregati)”.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte, sebbene motivata con dovizia di argomentazioni, non può essere condivisa.

² Sulle soglie di fallibilità, si vedano: M. MOZZARELLI, *Il presupposto soggettivo*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, Tomo I, a cura di O. Cagnasso e L. Panzani, Torino, 2016, p. 348 ss.; S. FORTUNATO, *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo*, in *Il nuovo diritto fallimentare, Commentario* a cura di A. Jorio, Bologna, 2006, p. 61 ss.

³ In senso contrario: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*, Torino, 2013, 5^a ediz. a cura di M. Campobasso, p. 346, nt. 9, precisa che «In presenza di scritture contabili regolarmente tenute, il rispetto dei limiti dimensionali va accertato con riguardo alle risultanze dei bilanci degli esercizi di riferimento; come risulta anche dalla relazione al d.lgs. 169/2007 secondo cui si deve “far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell'art. 2424 cod. civ.”. In mancanza, si deve procedere ad una ricostruzione *ex post* sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore, sulla scorta dei criteri di valutazione contabile che si applicherebbero al bilancio di esercizio. Nel senso dell'applicabilità dei principi contabili, anche, Cass., 29-07-2009, n. 17553, in *Giur. comm.*, 2011, I, 486, con nota di RENZULLI; Cass., 29-10-2010, n. 22146».

Al proposito, pare utile partire dal dettato dell'art. 1, comma 2, l.f., il quale prevede che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento (e sul concordato preventivo) gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: "a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

Ora, è del tutto pacifico che il requisito di cui alla lett. b) può essere desunto da fonti diverse dal bilancio d'esercizio: basti pensare al fatto che i ricavi devono – tra l'altro – constare dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ma, rimanendo nell'ambito delle scritture contabili di matrice civilistica, i ricavi sono analiticamente descritti e – al tempo stesso – sintetizzati nei cc.dd. conti di mastro o schede di conto, costituendo gli stessi un'unica voce contabile o tutt'al più constando dalla somma di un numero limitato di voci contabili (es. ricavi Italia, ricavi estero, ecc.)⁴.

Discorso in parte diverso deve essere fatto per il requisito di cui alla lett. c), in quanto l'esposizione debitoria complessiva risulta da un numero molto ampio di voci contabili, che vanno dai debiti verso fornitori, ai debiti verso gli intermediari finanziari, ai debiti verso l'amministrazione finanziaria, e così via. In altri termini, la ricostruzione dell'indebitamento complessivo può essere fatta partendo dai conti mastro o schede di conto, ma attraverso una procedura lunga ed articolata.

In ogni caso, entrambi i requisiti possono essere accertati in presenza di bilanci di verifica, che costituiscono scritture contabili di sintesi, ma che non sono (ancora) stati sottoposti agli accertamenti propri del bilancio d'esercizio.

Ma non vi è dubbio che il requisito di cui alla lett. a) non può essere accertato sulla base dei conti di mastro o delle schede contabili, né tanto meno di bilanci di verifica. Infatti,

⁴ In argomento, si veda E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. 1. Scritture contabili*, Torino-Milano, 2008, 3^a ediz., p. 131 ss., il quale chiarisce che il libro mastro è «una scrittura contabile obbligatoria, anche se innominata. In esso le singole operazioni d'impresa sono registrate non già cronologicamente, come nel libro giornale, ma sistematicamente», cioè per singolo conto. In senso conforme, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 2013, 7^a ediz., p. 127. Sul punto si veda anche G. BONFANTE-G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Vol. I, Padova, 2001, p. 587, ove si precisa che il libro mastro «ha la funzione di ordinare in scritture omogenee (ad esempio libro cassa, magazzino, clienti, rappresentanti) singole voci elementari».

sebbene l'attivo patrimoniale risulta dai bilanci di verifica, esso è – per così dire – un attivo patrimoniale “spurio”, in quanto non tiene conto delle scritture di assestamento che devono essere necessariamente contabilizzate per tenere conto dei principi generali, dei principi di redazione e soprattutto dei criteri di valutazione, previsti dagli artt. 2423 ss. c.c.⁵.

Due esempi paiono utili per comprendere la questione dal punto di vista tecnico-contabile. Il primo esempio riguarda le immobilizzazioni (materiali o immateriali), mentre il secondo concerne i crediti.

Quanto alle immobilizzazioni, l'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”; e il successivo numero 3 dispone che “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore”. Le immobilizzazioni devono, cioè, essere sottoposte ad ammortamento, il cui effetto consiste nel progressivo abbattimento del loro valore iscritto nell'attivo patrimoniale⁶.

Relativamente ai crediti, l'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., stabilisce che “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”. E', dunque, evidente che il presumibile realizzo dei crediti inferiore al loro valore nominale determina un abbattimento della loro consistenza nell'attivo patrimoniale⁷.

In definitiva, le cc.dd. scritture di assestamento – che sono necessarie per “trasformare” un semplice bilancio di verifica in un bilancio d'esercizio – possono ridurre in misura anche significativa l'attivo patrimoniale, con la conseguenza che la loro omissione può determinare il fittizio superamento di uno dei requisiti di fallibilità.

Si deve, quindi, ritenere che la verifica dei requisiti di fallibilità non possa che avvenire sulla base di un bilancio di esercizio in senso tecnico-contabile, giacché la mera

⁵ Infatti, G. BONFANTE-G. COTTINO, *cit.*, p. 587, il libro mastro «costituisce un momento importante di quella raccolta di dati che è essenziale per una regolare tenuta della contabilità e preliminare e preparatoria alla redazione dei conti finali». Tuttavia, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto dell'impresa*, Torino, 2015, 9^a ediz. A cura di M. Campobasso, p. 466, chiarisce che «La redazione del bilancio di esercizio comporta per molti cespiti patrimoniali (si pensi agli immobili e alle rimanenze di magazzino) il compimento di una serie di stime da parte degli amministratori, volte a determinarne il valore da iscrivere in bilancio. E ciò... perché il valore di molti cespiti varia nel tempo in relazione a molteplici fattori (ad esempio, il valore di un macchinario si riduce nel tempo in relazione al logorio fisico e all'obsolescenza».

⁶ Per gli opportuni approfondimenti, si veda L. DE ANGELIS, *Art. 2426 (Criteri di valutazione)*, in *Commentario Schlesinger*, a cura di O. Cagnasso – L. De Angelis – G. Racugno, Milano, 2018, p. 368 ss.

⁷ In argomento, si veda L. DE ANGELIS, *cit.*, p. 408 ss.

considerazione di altre fonti documentali può condurre a distorsioni anche significative, potendo sancire il fallimento di imprese in realtà non fallibili.